



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Edizione 2021

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente *Bando*, emanato ai sensi del decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 213 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", successivamente modificata dalla Direttiva 2018/849/UE del 30 maggio 2018, cofinanzia progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE).
2. Obiettivo dell'iniziativa è la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi derivanti dalla produzione e gestione dei RAEE, attraverso l'incentivazione di un uso efficiente ed ecocompatibile delle risorse (materie prime), con particolare attenzione al recupero, al riciclaggio ed alla ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali, mediante:
 - lo sviluppo ed il potenziamento della circolarità nella gestione dei rifiuti, favorendo l'effettivo reimpiego degli stessi in nuovi cicli produttivi in sostituzione della materia prima vergine;
 - l'incentivazione della riproduzione su scala industriale di tecnologie innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale per il trattamento di materiali provenienti da prodotti complessi (multimateriali o compositi) a fine vita, favorendo l'adozione da parte del sistema industriale dei materiali così ottenuti per il loro riutilizzo nel ciclo produttivo di prodotti nuovi;
 - l'incentivazione della gestione dei RAEE, tenuto conto della responsabilità estesa del produttore prevista dal D.lgs. n. 49 del 2014 e dal D.lgs. n. 152 del 2006 che, al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, prevede la possibilità di adottare le modalità ed i criteri di introduzione della "responsabilità estesa del produttore" del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e nell'accelerazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.
3. I progetti proposti per il cofinanziamento devono essere caratterizzati da elevata replicabilità e dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all'industria per l'attuazione degli interventi stessi.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente *Bando*, si applicano le seguenti definizioni:
 - «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica;
 - «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa

comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

- «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Articolo 3

(Iniziative progettuali cofinanziabili)

1. Le iniziative progettuali per le quali è possibile richiedere il cofinanziamento, comprendono attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei RAEE.
2. Le iniziative progettuali di cui al comma 1 sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi comunitari di cui alla Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come modificata dalla Direttiva 2018/849/UE del 30 maggio 2018. Tali iniziative devono offrire la migliore soluzione sotto il profilo tecnico, economico ed ambientale e favorire la gestione dei rifiuti secondo le attività poste ai livelli più alti della gerarchia di cui all'articolo 179, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006.
3. Non sono ammissibili a cofinanziamento le istanze relative ad iniziative progettuali già realizzate, anche in parte, o concluse, al momento della presentazione dell'istanza ed oggetto, anche parzialmente, di precedenti cofinanziamenti pubblici.
4. Non sono ammissibili a cofinanziamento le iniziative progettuali presentate da soggetti nei cui organi di gestione siano presenti membri che abbiano riportato condanna – ovvero nei cui confronti risultino pendenti procedimenti penali – per illeciti di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, ovvero nei cui confronti siano state adottate misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza.
5. Non sono ammissibili a cofinanziamento le proposte progettuali afferenti le tematiche di seguito elencate in quanto oggetto di cofinanziamento delle precedenti edizioni del *Bando*:
 - a) demanifattura e riciclaggio dei fotovoltaici a fine vita;

- b) sviluppo di un sistema multi-sensore per il trattamento di lampade LED a fine vita;
 - c) riutilizzo di indio e stagno da ITO (Indium Tin Oxide) impiegato nella fabbricazione di RAEE con tecnologia LCD o LED;
 - d) sviluppo metodi di separazione e di selezione delle plastiche contenute nei RAEE di piccole dimensioni;
 - e) recupero del poliuretano da frigoriferi e congelatori e ottimizzazione della separazione del cemento dalla carcassa delle lavatrici.
 - f) Riciclaggio RAEE per realizzazione di pannelli leggeri e coibentazione edilizia e/o elettrodomestici a base di vetro.
6. Le istanze di cofinanziamento devono essere presentate, a pena di inammissibilità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del presente *Bando*.

Articolo 4

(Termini per la realizzazione dei progetti ammessi a cofinanziamento)

1. A pena di inammissibilità, la durata dei progetti non deve essere inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi. Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di prototipi la durata massima potrà essere di 36 mesi.
2. Rispetto ai termini di cui al comma 1, è ammessa una proroga non superiore a 12 mesi per il completamento dei progetti ammessi al cofinanziamento, qualora nel corso della loro esecuzione siano occorsi rallentamenti o sospensioni delle attività per motivi non riconducibili alla volontà del soggetto beneficiario del cofinanziamento. In tale eventualità, sarà onere del soggetto beneficiario proporre formale istanza di proroga prima della scadenza originaria, pena la sua inammissibilità, illustrando adeguatamente le motivazioni del ritardo. L'istanza di proroga, previa positiva valutazione da parte della Direzione generale Economia Circolare (di seguito DG EC), è approvata con decreto direttoriale dalla medesima Direzione.

Articolo 5

(Soggetti ammessi a partecipare)

1. Sono ammessi a partecipare al *Bando* "Enti e istituzioni di ricerca" e "Università e istituti di istruzione universitaria pubblici" inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
2. I soggetti proponenti di cui al comma 1 possono presentare istanza di partecipazione in forma singola o associata attraverso una delle forme di collaborazione previste dalla normativa vigente.
3. Nelle ipotesi di partecipazione al *Bando* in forma associata è necessario allegare all'istanza di partecipazione di cui all'articolo 8, apposita dichiarazione di intenti di costituzione della forma di collaborazione di cui al precedente comma.
4. Ciascun soggetto, sia in forma singola che associata, può essere presente in una sola istanza di cofinanziamento, pena la inammissibilità di tutte le istanze in cui il predetto soggetto risulti presente.

5. Qualora il soggetto proponente sia articolato strutturalmente in Dipartimenti o Istituti, deve presentare un'unica istanza di cofinanziamento.
6. Non sono accordati aiuti di Stato ai soggetti proponenti partecipanti al *Bando*, anche indirettamente verso attività economiche terze. A tal fine, i soggetti proponenti sono tenuti al rispetto delle condizioni rilevanti di non assoggettabilità previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Articolo 6

(Risorse finanziarie disponibili)

1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali oggetto di cofinanziamento si utilizzano le risorse previste dal "Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio" istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 323 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le risorse destinate al presente *Bando* ammontano a complessivi € 2.000.000,00 (duemilioni di euro).

Articolo 7

(Limite massimo del cofinanziamento e spese ammissibili)

1. Il cofinanziamento di cui al presente *Bando* assume la forma del contributo a fondo perduto ed è assegnato, per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a cofinanziamento, in misura non inferiore ad € 100.000,00 (centomila) e non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), comprensivo di ogni onere.
2. La percentuale massima di contributo che può essere concessa per ciascuna iniziativa progettuale ammessa a cofinanziamento, nei limiti di cui al comma 1, è pari al 50% delle spese ammissibili di cui al comma 4 del presente articolo.
3. In nessun caso possono essere superati, per ciascuna iniziativa progettuale, i limiti di spesa previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le spese ammissibili, sulle quali viene determinata la percentuale di cofinanziamento ministeriale, devono essere coerenti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nelle iniziative progettuali e nelle singole azioni che le compongono. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) di *management*, con riferimento all'intero raggruppamento: ovvero spese per lo svolgimento dell'attività di management e coordinamento di progetto a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dei soggetti coinvolti. Non sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di management e coordinamento;
 - b) di *personale dipendente* (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca e/o sviluppo sperimentale);
 - c) di *consulenza ed equivalenti* utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, compresi i servizi di consulenza tecnico-scientifica per l'effettivo sviluppo dell'iniziativa e per la definizione e messa a punto degli interventi previsti, di valutazione dell'impatto potenziale degli stessi, di ricerca, di esperti della materia, ecc.;

- d) per *l'acquisto dei materiali* strettamente connessi al progetto di ricerca e/o sviluppo sperimentale, ivi inclusi i componenti necessari alla realizzazione di prototipi;
 - e) per la fornitura di *attrezzature* (hardware, software e strumentazioni di misura), strettamente connesse al progetto di ricerca e/o sviluppo sperimentale;
 - f) per *l'acquisizione di competenze tecniche*, brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'iniziativa;
 - g) per la realizzazione di casi di studio o *di prototipi*, compresi i sistemi di monitoraggio per la valutazione delle prestazioni degli stessi;
 - h) per *campagne di diffusione dei risultati*, compresa la pubblicazione di linee guida per la realizzazione degli interventi/progetti studiati;
 - i) *altri costi*, tra cui le spese di viaggio, trasferte e missioni volte allo svolgimento di campagne di monitoraggio e/o controllo.
5. Ai fini della determinazione del contributo, il costo complessivo della iniziativa progettuale ammessa a cofinanziamento è calcolato sulla base delle sole spese ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta e se non rappresenta un costo recuperabile a norma della vigente normativa nazionale in materia di IVA.
6. Le risorse residue e non assegnate rientrano automaticamente nelle disponibilità del Ministero per essere destinate ad altre iniziative.

Articolo 8

(Modalità e termini per la presentazione delle istanze)

1. A pena di inammissibilità, le istanze di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile al seguente link <https://padigitale.invitalia.it>, secondo le modalità e le indicazioni fornite nell'ambito della predetta procedura, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato, ovvero legale rappresentante del soggetto capofila o suo delegato. L'istanza di partecipazione (**Allegato 1**), con indicazione dell'ammontare del contributo richiesto secondo quanto stabilito dal presente *Bando* e delle eventuali altre fonti di finanziamento, è compilata in ogni sua parte e trasmessa, firmata digitalmente, in formato pdf.p7m, unitamente alla documentazione di seguito elencata:
- a) *relazione descrittiva* contenente l'analisi della natura e delle caratteristiche dell'iniziativa progettuale, delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori e della sua rilevanza ambientale e territoriale (**Allegato 1.A**). Tale allegato deve essere compilato e trasmesso, firmato digitalmente, in formato pdf.p7m;
 - b) *preventivo del progetto* (**Allegato 1.B**), con indicazione del valore delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 7 del presente *Bando*, preventivate con riferimento alle singole linee di attività previste dal progetto, oltre agli *indicatori fisici* di realizzazione individuati dal soggetto proponente ai fini della verifica e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi preposti. Tale allegato (*excel*) deve essere compilato e trasmesso, firmato digitalmente, in formato p7m;

- c) in caso di progetto presentato in forma associata, *dichiarazione di intenti di costituzione della forma di collaborazione* (**Allegato 1.C**). Tale allegato deve essere compilato e trasmesso, firmato digitalmente, in formato pdf.p7m;
 - d) in caso di istanza sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, copia della documentazione attestante il potere di firma (**Allegato 1.D**).
2. La modulistica di cui agli allegati **1, 1.A, 1.B e 1.C** è acclusa al presente *Bando* a mero titolo esemplificativo dei format che saranno resi disponibili nell'ambito della procedura informatica di cui al comma 1.
 3. Le istanze di partecipazione, a pena di inammissibilità, devono pervenire, esclusivamente tramite la procedura informatica di cui al comma 1, **dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione** del presente *Bando* sul sito web istituzionale del Ministero (www.mite.gov.it – sezione “Bandi e avvisi”) **ed entro e non oltre il centovesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del predetto termine fa fede unicamente la data di avvenuta consegna dell'istanza nell'ambito della procedura informatica.

Articolo 9

(Verifica dei requisiti di ammissibilità e valutazione dei progetti)

1. Scaduto il termine per l'invio delle istanze, un'apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Generale della DG EC, procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità, della completezza formale dell'istanza di partecipazione e della relativa documentazione allegata nonché alla valutazione delle iniziative progettuali ai fini della formazione della graduatoria. La Commissione opera senza diritto ad alcun compenso, rimborso spese e/o indennità comunque denominato.
2. La Commissione di valutazione, nel verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze di partecipazione pervenute, può richiedere alla DG EC la predisposizione di istanze di integrazioni documentali da inviare al soggetto proponente. La mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine indicato comporta la decadenza dell'istanza di partecipazione. In nessun caso sono ammesse integrazioni del progetto presentato e del relativo quadro economico.
3. La Commissione provvede alla valutazione delle iniziative progettuali e all'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria, applicando i criteri di valutazione di tipo qualitativo (non misurabile oggettivamente e valutabile esclusivamente con l'espressione di giudizi) e di tipo quantitativo (misurabile attraverso un algoritmo) di seguito indicati:

a) Originalità e innovatività della proposta progettuale:

- 1) punteggio massimo (Pamax): **30**
- 2) coefficienti attribuibili (Ka) in base al giudizio espresso:

Giudizio	Coefficiente (Ka)
Assente o irrilevante	0

Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$Pa = ki/kimax * Pamax$$

Dove:

Pa = Punteggio attribuito criterio "a"

Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto

Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "a"

Pamax = Punteggio massimo attribuibile per il criterio "a"

b) Valutazione della proposta progettuale in termini di:

b1) rispondenza agli obiettivi previsti dal presente *Bando*, tenendo conto degli impatti ambientali, sanitari, sociali ed economici, della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1) punteggio massimo (Pb1max): **15**

2) coefficienti attribuibili (Kb1) in base al giudizio espresso:

Giudizio	Coefficiente (Kb1)
Assente o irrilevante	0
Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$Pb1 = ki/kimax * Pb1max$$

Dove:

Pb1 = Punteggio attribuito criterio "b1"

Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto

Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "b1"

Pb1max = Punteggio massimo attribuibile per il criterio "b1"

b2) grado e tempo di raggiungimento dell'obiettivo programmato (anche in relazione al "livello di maturità tecnologica" previsto dallo stesso progetto).

- 1) punteggio massimo (Pb2max): **15**
- 2) coefficienti attribuibili (Kb2) in base al giudizio espresso:

Giudizio	Coefficiente (Kb2)
Assente o irrilevante	0
Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$Pb2 = ki/kimax * Pb2max$$

Dove:

Pb2 = Punteggio attribuito criterio "b2"

Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto

Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "b2"

Pb2max = Punteggio massimo attribuibile per il criterio "b2"

c) Riproducibilità su scala industriale delle tecnologie e/o prodotti oggetto dell'iniziativa progettuale:

- 1) punteggio massimo (Pcmax): **20**
- 2) coefficienti attribuibili (Kc) in base al giudizio espresso:

Giudizio	Coefficiente (Kc)
Assente o irrilevante	0
Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$Pc = ki/kimax * Pcmax$$

Dove:

Pc = Punteggio attribuito criterio "c"

Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto

Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "c"

Pcmax = Punteggio massimo attribuibile per il criterio "c"

d) Rappresentatività del soggetto proponente, singolo o associato. Esperienza maturata e capacità della struttura organizzativa dei soggetti coinvolti; curricula dei componenti il gruppo di lavoro e relativo monte ore definito:

1) punteggio massimo (Pdmax): **10**

2) coefficienti attribuibili (Kd) in base al giudizio espresso:

Giudizio	Coefficiente (Kd)
Assente o irrilevante	0
Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$Pd = ki/kimax * Pdmax$$

Dove:

Pd = Punteggio attribuito criterio "d"

Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto

Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "d"

Pdmax = Punteggio massimo

e) Importo del progetto e capacità di autofinanziamento del proponente:

1) punteggio massimo (Pemax): **10**

$$Pe_i = Pe_{max} * (Cti - Ci) / (Cti_{max} - Ci_{min})$$

Dove:

Pe_i = Punteggio totalizzato dall'i-esimo progetto

Pe_max = Punteggio massimo previsto dal criterio "e"

Cti = Costo totale progetto i-esimo

Ci = Cofinanziamento richiesto progetto i-esimo

Cti_max = Costo totale massimo individuato nell'ambito di tutti i progetti valutati

Ci_min = Cofinanziamento minimo richiesto individuato nell'ambito di tutti i progetti valutati

*in caso in cui due proponenti abbiano il medesimo "Costo totale massimo", allora Cti_max assumerà il valore del Cofinanziamento minimo tra i due.

4. Il punteggio complessivo totalizzato dalla singola iniziativa progettuale, determinato dalla sommatoria dei punteggi parziali di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, non può essere superiore a 100. Non saranno ammessi a cofinanziamento progetti con un punteggio totale inferiore a 50.
5. A parità di punteggio tra una o più proposte progettuali, la priorità è determinata dal maggior punteggio ottenuto alla precedente lettera *b)*; in caso di ulteriore parità, la priorità è determinata dal maggior punteggio ottenuto alla precedente lettera *e)*; in caso di ulteriore parità, la priorità è determinata dall'ordine cronologico (data e ora) di ricevimento dell'istanza. Ai fini dell'accertamento del rispetto del predetto termine fa fede unicamente la data di avvenuta consegna dell'istanza nell'ambito della procedura informatica di cui al comma 1 dell'articolo 8.

Articolo 10

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria)

1. La Commissione di valutazione provvede alla formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 9 del presente *Bando*.
2. Con Decreto del Direttore della DG EC è approvata la graduatoria di merito delle istanze ed ammesse a cofinanziamento, nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7 del presente *Bando*.
3. Il Decreto di approvazione della graduatoria di merito e di ammissione a cofinanziamento delle iniziative progettuali classificate in posizione utile, è pubblicato, ai fini della notifica, sul sito web istituzionale del Ministero - www.mite.gov.it – sezione “Bandi e Avvisi”. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia ai soggetti proponenti delle iniziative progettuali.

Articolo 11

(Accettazione del contributo)

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, i soggetti ammessi a contributo trasmettono alla DG EC, secondo le indicazioni che saranno fornite nell'ambito della procedura informatica di cui all'articolo 8, comma 1, una nota formale di accettazione del contributo stesso, in adempimento degli impegni assunti in fase di presentazione dell'istanza. Tale nota, da predisporre in conformità al modello di cui all'allegato al presente *Bando (Allegato 2)*, deve essere compilata e trasmessa, firmata digitalmente, in formato pdf.p7m, dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato, ovvero legale rappresentante del soggetto capofila o suo delegato. Nel caso in cui l'esecuzione del progetto preveda l'istituzione di una forma di collaborazione, l'atto relativo alla sua costituzione, pena l'inammissibilità, dovrà essere inviato contestualmente all'accettazione del contributo.
2. Con Decreto direttoriale della DG EC è riformulata la graduatoria di merito, qualora uno o più soggetti ammessi a cofinanziamento non presentino formale accettazione del contributo, ovvero dichiarino di rinunciare al cofinanziamento.
3. Le risorse che residuano dall'assegnazione dei contributi possono essere assegnate al progetto che segue immediatamente, anche in misura ridotta rispetto alla richiesta formulata. Il soggetto proponente che intenda accettare il contributo in misura ridotta deve, entro 30

(trenta) giorni successivi dalla pubblicazione della graduatoria, a pena decadenza del diritto, trasmettere nell'ambito della dichiarazione di cui al comma 1, apposita dichiarazione con cui:

- a) accetta il contributo nella misura ridotta rispetto alla richiesta formulata;
 - b) si impegna a realizzare nella sua interezza il progetto proposto e cofinanziato dal Ministero, ancorché in misura ridotta;
 - c) dichiara che riterrà a proprio carico il valore della quota di cofinanziamento non coperta dal contributo concesso in misura ridotta.
4. Dalla data di accettazione del contributo decorrono i termini per la realizzazione della iniziativa progettuale ammessa al cofinanziamento.

Articolo 12

(Modalità di rendicontazione della spesa e trasferimento delle risorse)

1. L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita richiesta di erogazione e integrale rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. La richiesta di erogazione è presentata, esclusivamente attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 dell'articolo 8, secondo le modalità e le indicazioni fornite nell'ambito della medesima procedura, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo delegato, ovvero legale rappresentante del soggetto capofila o suo delegato. La richiesta di erogazione (**Allegato 3**) è compilata in ogni sua parte e trasmessa, firmata digitalmente, in formato pdf.p7m, unitamente alla documentazione di seguito elencata:
 - a) *relazione tecnica dettagliata* delle attività effettivamente realizzate rispetto a quelle previste dal progetto ammesso a cofinanziamento (da predisporre a cura del beneficiario e denominare **Allegato 3.A** e sulla base di un indice analogo a quello utilizzato per la relazione descrittiva trasmessa con l'istanza di partecipazione). In caso di eventuali scostamenti, questi dovranno essere opportunamente rilevati e motivati. Tale allegato deve essere compilato e trasmesso, firmato digitalmente, in formato pdf.p7m;
 - b) *consuntivo dettagliato di progetto (Allegato 3.B)*, contenente: una tabella degli indicatori realizzati rispetto a quelli previsti in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione, un riepilogo delle spese effettivamente sostenute, con l'indicazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato, oltre ad un dettaglio relativo ad ogni singola voce di spesa oggetto di rendicontazione, con l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione del relativo documento contabile. Tale allegato (*excel*) deve essere compilato e trasmesso, firmato digitalmente, in formato p7m;
 - c) in caso di istanza sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, copia della documentazione attestante il potere di firma (**Allegato 3.C**);
 - d) documentazione di cui al successivo comma 3.
2. La modulistica di cui agli allegati **3** e **3.B** è acclusa al presente *Bando* a mero titolo esemplificativo dei format che saranno resi disponibili nell'ambito della procedura informatica di cui al comma 1 dell'articolo 8.
3. Le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto sono debitamente documentate con fatture, ricevute, corredate delle relative quietanze di pagamento, buste paga, timesheet, lettere di incarico e simili, in originale o copia conforme, rispondenti alla

vigente normativa in materia fiscale, nonché alla normativa relativa al trattamento dei dati personali, ed intestate al soggetto beneficiario, ovvero al soggetto capofila e ai partner, in caso di progetto presentato in forma associata.

4. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero entro **90 (novanta) giorni** dalla data di conclusione del progetto ammesso al cofinanziamento.
5. Qualora le spese ammissibili effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, per ragioni dipendenti anche da ribassi d'asta o altre economie comunque realizzate, il contributo attribuito sarà proporzionalmente ridotto.
6. In caso di maggiori costi accertati, questi restano a carico del soggetto beneficiario del contributo, che non potrà in nessun caso essere rideterminato in aumento.
7. Il soggetto beneficiario del cofinanziamento non vanta nessun diritto di qualsivoglia natura sulle eventuali economie di spesa accertate a consuntivo a carico del contributo, le quali rientrano automaticamente nella disponibilità del Ministero.
8. È in facoltà del Ministero richiedere al soggetto beneficiario, ovvero al soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma associata, qualsiasi chiarimento e/o documento relativo alla rendicontazione della spesa e al trasferimento delle risorse ritenuto necessario e/o opportuno.

Articolo 13

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo posto a carico del Ministero è liquidato, con Decreto direttoriale della DG EC, nei limiti di quanto spettante a ciascun soggetto beneficiario utilmente collocato in graduatoria, tenuto conto della rendicontazione di spesa presentata.
2. In caso di iniziative progettuali ammesse a cofinanziamento di particolare complessità, prima di procedere alla erogazione del contributo, il Ministero per il tramite del Direttore generale della DG EC, si riserva di valutare direttamente, anche tramite personale esperto all'uopo individuato, ovvero ricorrendo a Enti e/o Istituti di Ricerca, la validità tecnico-scientifica dei risultati conseguiti nonché la correttezza procedimentale delle azioni svolte per la loro realizzazione. Sugli esiti di tale valutazione, il soggetto cofinanziato può presentare le proprie controdeduzioni.
3. Il Ministero rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra forma di prestazione a qualsiasi titolo richiesta e/o prestata. Il Ministero, per il tramite della DG EC, corrisponde e liquida il contributo assegnato al soggetto beneficiario ovvero capofila in caso di progetto presentato in forma associata, il quale trasferirà ai partner di progetto le eventuali quote del contributo, secondo la relativa ripartizione delle spese presentata con il consuntivo dettagliato di progetto.

Articolo 14

(Vigilanza, controllo e monitoraggio)

1. La DG EC può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla realizzazione delle iniziative progettuali ammesse a cofinanziamento, senza che i soggetti beneficiari possano opporre alcun diniego alla richiesta di produrre documentazione informativa al riguardo. In

particolare, la DG EC si riserva la facoltà di verificare in ogni momento di esecuzione, che le attività poste in essere dai beneficiari siano correttamente volte alla realizzazione del progetto cofinanziato secondo la descrizione riportata nella relazione descrittiva e in conformità alla tempistica indicata nel pertinente cronoprogramma che hanno formato oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione di cui all'articolo 9 del presente *Bando*.

2. In ogni caso, la DG EC provvede al monitoraggio delle iniziative progettuali finanziate ai sensi del presente *Bando*, allo scopo di valutare l'efficacia dell'iniziativa nel suo complesso. A tal fine i soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere i necessari dati tecnici/economici ed amministrativi, nonché le informazioni richieste secondo le modalità indicate dalla DG EC.

Articolo 15

(Modifiche a progetti ammessi a cofinanziamento)

1. Qualora si renda necessario apportare modifiche alle iniziative progettuali ammesse a cofinanziamento, i soggetti beneficiari possono fare richiesta di variante progettuale, debitamente motivata e documentata, a condizione che le modifiche proposte garantiscano il rispetto delle finalità specifiche e degli obiettivi perseguiti nei medesimi settori di intervento del progetto originario. La predetta richiesta è trasmessa al Ministero secondo le indicazioni che saranno fornite nell'ambito della procedura informatica di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Nel corso delle pertinenti valutazioni da parte della DG EC, nella persona del Direttore Generale, circa l'approvazione o meno delle richieste di modifica eventualmente pervenute, i termini relativi all'ultimazione delle iniziative progettuali oggetto di variazione si intendono sospesi per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni salvo che non si proceda, con l'approvazione dell'istanza, ad una ridefinizione di essi. Se la variazione proposta comporta una maggiore spesa rispetto a quella originariamente presentata, essa rimane a completo carico del soggetto beneficiario del contributo.
3. In nessun caso può essere riconosciuto un contributo maggiore di quello originariamente concesso.
4. Eventuali variazioni di modesta entità rispetto al preventivo di progetto formulato in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione, nell'ordine del 10 per cento con riferimento alle singole voci di spesa ammissibili preventivate, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, saranno valutate dalla DG EC nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'erogazione del contributo e non dovranno essere oggetto di variante progettuale ai sensi del comma 1.

Articolo 16

(Comunicazione e divulgazione dei risultati)

1. Qualora alla realizzazione dei progetti cofinanziati seguano attività di comunicazione o divulgazione dei risultati, deve essere espressamente indicato, sulla documentazione resa pubblica, che il progetto è stato realizzato attraverso cofinanziamento del Ministero della transizione ecologica – Direzione generale Economia Circolare.

2. La DG EC dovrà essere tempestivamente informata delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, eventualmente condotte.
3. Entro sei mesi dal termine del progetto, il beneficiario del cofinanziamento si impegna a divulgare gratuitamente i risultati generati dall'attività posta in essere attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito istituzionale, nonché a darne idonea comunicazione alla DG EC, secondo le indicazioni che saranno fornite nell'ambito della procedura informatica di cui all'articolo 8, comma 1, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 17

(Revoca)

1. Il contributo concesso può essere revocato, anche parzialmente, nei seguenti casi:
 - a. dichiarazione mendace e/o falsità in atti, fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b. qualora la rendicontazione delle spese non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta, ovvero presentata in difformità dalle modalità stabilite dall'articolo 12 del presente *Bando* e il soggetto beneficiario del contributo non abbia provveduto a integrarla nelle forme e nei termini indicati dalla DG EC con apposito atto di messa in mora;
 - c. in caso di mancata, incompleta o inesatta trasmissione dei dati e degli altri elementi conoscitivi richiesti dalla DG EC inerenti lo stato di realizzazione della proposta progettuale ammessa a cofinanziamento, la cui ingiustificata reiterazione non consenta alla DG EC di svolgere le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio previste dall'articolo 14 del presente *Bando*;
 - d. ritardo ingiustificato dell'avvio delle attività progettuali cofinanziate dal Ministero, ovvero ritardo nell'esecuzione e nella realizzazione degli interventi previsti, tale da far ritenere oggettivamente impossibile il rispetto della tempistica indicata nel pertinente cronoprogramma fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2 del presente *Bando*;
 - e. qualora nel corso delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio si rilevi che le attività realizzate si discostino dall'originaria previsione progettuale ammessa a cofinanziamento;
 - f. qualora non vengano osservati, da parte dei soggetti beneficiari, i contratti collettivi di lavoro e le altre disposizioni normative in materia di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente.
2. In caso di revoca del contributo, anche parziale, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione del contributo già erogato. Le somme recuperate sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero.
3. Per i contributi concessi e non ancora erogati, si provvede a disporre la riduzione, con apposito provvedimento, per un valore pari a quello per cui è stata disposta la revoca.

Articolo 18

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., i soggetti proponenti e i soggetti terzi interessati, i cui dati personali saranno oggetto del trattamento per le finalità di cui al presente *Bando*, sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 4.
2. I soggetti proponenti sono tenuti altresì a raccogliere e custodire agli atti il consenso espresso dai dipendenti, consulenti, referenti di progetti nonché da tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro, per la trasmissione dei propri dati personali al Titolare del trattamento per le finalità previste nel decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 213 del 25 luglio 2016.

Articolo 19

(Pubblicità)

1. Il presente *Bando* è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica – DG EC – www.mite.gov.it - sezione “Bandi e Avvisi”.

INDICE MODULISTICA ALLEGATA

- Istanza di partecipazione (Allegato 1);
- Relazione descrittiva del progetto previsto (Allegato 1.A);
- Preventivo di progetto (Allegato 1.B);
- Dichiarazione di intenti di costituzione della forma di collaborazione (Allegato 1.C);
- Dichiarazione di accettazione del contributo (Allegato 2);
- Richiesta di erogazione (Allegato 3);
- Consuntivo dettagliato di progetto (Allegato 3.B);
- Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 4).